Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2504.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione a favore dello Stato delle aree in territorio di Cerveteri, comprendenti le zone della Necropoli etrusca di Caere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata la necessità e l'opportunità di dare una definitiva sistemazione ed una maggiore valorizzazione alla importante zona archeologica in cui trovasi la Necropoli etrusca di Caere in comune di Cerveteri;

Ritenuto che tale sistemazione e valorizzazione non possono aver luogo fino a quando la detta zona resti in proprietà privata e che pertanto si rende necessario procedere alla espropriazione di essa;

Che, peraltro, per ragioni finanziarie, attualmente è soltanto possibile l'esproprio della parte di detta zona già scavata e recinta a spese dello Stato, più alcuni appezzamenti di terreno ad essa adiacenti ed altri in cui esistono tombe di particolare importanza;

Veduto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

Veduto che sono state adempiute le formalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato delle aree in territorio di Cerveteri comprendenti le zone della Necropoli etrusca di Caere, colorate in rosso nelle piante allegate e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La spesa occorrente per l'espropriazione ed i lavori di sistemazione delle zone espropriate verrà sostenuta dallo Stato.

Art. 3.

L'espropriazione ed i lavori dovranno compiersi nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2505.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia Ricovero « Belletti Bona » in Biella.

N. 2505. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia Ricovero « Belletti Bona » in Biella, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 336.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 337.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 338.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e i Paesi Bassi il 1° gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 1° gennaio 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 1° gennaio 1937:

a) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali e Protocollo di firma;

b) Accordo commerciale provvisorio e Protocollo di firma;

c) due scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 99. — MANCINI.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Néerlandais*, désirant régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

1. Les paiements relatifs aux marchandises originaires des Pays-Bas importées en Italie à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord seront effectués moyennant versement de la contrevaleur en lires italiennes à la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

2. L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera les sommes encaissées, converties en florins Pays-Bas sur la base du cours de change visé à l'article 4, en vigueur le jour du versement, au crédit d'un compte global sans intérêts en florins Pays-Bas qu'il ouvrira au nom du Nederlandsch Clearinginstituut.

3. Les paiements relatifs aux marchandises originaires de l'Italie importées aux Pays-Bas à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord seront effectués moyennant versement de la contrevaleur en florins Pays-Bas au Nederlandsch Clearinginstituut.

4. Le Nederlandsch Clearinginstituut portera 90 % des sommes encaissées au crédit d'un compte global sans intérêts en florins Pays-Bas qu'il ouvrira au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

5. Le Nederlandsch Clearinginstituut portera le restant 10 % au crédit d'un compte « spécial » sans intérêts en florins Pays-Bas qu'il ouvrira au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero. Ce compte « spécial » servira à la liquidation des créances néerlandaises, en règlement desquelles des montants en lires italiennes ont été versés aux comptes visés à l'art. 2 par. 4, ainsi qu'au règlement d'autres groupes de créances néerlandaises à désigner de commun accord. Dès que les créances susvisées auront été liquidées, le compte spécial sera clôturé et les versements auprès du Nederlandsch Clearinginstituut seront intégralement portés au crédit du compte global mentionné au paragraphe 4.

Art. 2.

1. Les montants en florins Pays-Bas qui se trouvent au crédit du compte global auprès du Nederlandsch Clearinginstituut, prévu à l'Arrangement italo-néerlandais, du 29 juillet 1935, ainsi que les montants qui seront versés après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord en règlement d'importation de marchandises italiennes aux Pays-Bas et dans les territoires néerlandais d'outremer effectuées avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, seront entièrement portées au crédit du compte global prévu à l'article 1, par. 4.

2. Les montants en lires italiennes qui se trouvent au crédit du compte global auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, prévu à l'Arrangement italo-néerlandais du 29 juillet 1935 seront convertis en florins Pays-Bas et transférés au crédit du compte global en florins Pays-Bas prévu à l'article 1, par. 2. La conversion ainsi que le transfert au crédit du compte global se feront dans l'ordre chronologique des versements en cause, au fur et à mesure des disponibilités du compte global auprès du Nederlandsch Clearinginstituut prévu à l'art. 1, par. 4. La conversion sera basée sur le cours de change visé à l'art. 4 en vigueur le jour du transfert.

3. Les montants en lires italiennes qui seront versés après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord en règlement d'importations en Italie de marchandises originaires des Pays-Bas et des territoires néerlandais d'outremer, effectuées avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord seront portés au crédit du compte global visé à l'art. 1, par. 2 et convertis en florins Pays-Bas conformément audit paragraphe.

4. Les montants en lires italiennes versés à des comptes bloqués institués par le décret ministériel italien du 20 novembre 1935 seront convertis en florins Pays-Bas et transferés au crédit du compte global en florins Pays-Bas prévu à l'art. 1, par. 2. La conversion en florins Pays-Bas ainsi que le transfert au crédit du compte global se feront dans l'ordre chronologique des versements en cause, au fur et à mesure des disponibilités du compte spécial auprès du Nederlandsch Clearinginstituut prévu à l'art. 1, par. 5. La conversion sera basée sur le cours de change visé à l'art. 4 en vigueur le jour du transfert.

Art. 3.

1. L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Nederlandsch Clearinginstituut s'aviseront chaque jour réciproquement des versements effectués. Les avis des versements mentionneront pour chaque versement la somme versée, le nom du donneur d'ordre, le nom du bénéficiaire et toutes indications nécessaires à identifier la créance. Les avis de versement de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero mentionneront en outre la contrevaleur en florins Pays-Bas de chaque somme versée.

2. Aussitôt que possible l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero avisera le Nederlandsch Clearinginstituut des versements déjà effectués, visés à l'art. 2, par. 2 et 4; le Nederlandsch Clearinginstituut de sa part avisera l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero des versements déjà effectués visés à l'art. 2, par. 1.

3. L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero avisera le Nederlandsch Clearinginstituut, sans délai, de chaque conversion en florins Pays-Bas et transfert au crédit du compte global conformément aux dispositions de l'art. 2, par. 2 et 4.

Art. 4.

1. L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Nederlandsch Clearinginstituut fixeront de commun accord le cours de change entre la lire italienne et le florin Pays-Bas. Ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en florins Pays-Bas, respectivement pour la conversion en florins Pays-Bas des dettes libellées en lires.

2. Les dettes libellées en devise autre que la lire et le florin Pays-Bas seront converties en lires en Italie et en florins Pays-Bas aux Pays Bas, respectivement aux cours officiels de la Bourse de Rome et de celle d'Amsterdam du jour précédant celui du versement.

3. Au cas où sur la base des cours de conversion appliqués conformément aux dispositions ci-dessus le créancier n'aura pas reçu le montant intégral de sa créance le débiteur sera tenu à un versement supplémentaire pour couvrir la différence. Le règlement de la contrevaleur de ces versements supplémentaires aux créanciers se fera immédiatement après réception de l'avis de versement en dehors de l'ordre chronologique visé à l'art. 5.

4. Par dérogation aux dispositions du par. 3 les versements en lires italiennes aux comptes en lires visés à l'art. 2 par. 4 ont un caractère libératoire pour les débiteurs italiens.

Art. 5.

1. Les paiements aux créancers seront effectués dans la monnaie des Pays respectifs dans la limite des disponibilités et dans l'ordre chronologique des versements.

2. Les avis de versements visés à l'art. 3 par. 1 ainsi que les avis de conversion et de transfert visés à l'art. 3, par. 3, serviront d'ordre de paiement: en ce qui concerne les avis de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero pour la somme en florins Pays-Bas y indiquée; en ce qui concerne les avis du Nederlandsch Clearinginstituut pour la contrevaleur en lires italiennes du montant versé en florins Pays-Bas, calculée sur la base du cours de change visé à l'art. 4.

3. L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera chaque paiement au débit du compte global en florins Pays-Bas ouvert au nom du Nederlandsch Clearinginstituut; le Nederlandsch Clearinginstituut portera chaque paiement au débit du compte global en florins Pays-Bas, respectivement au débit du compte spécial dans la même monnaie, ouverts au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

4. Le Nederlandsch Clearinginstituut et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero s'aviseront sans délai des paiements effectués en se référant aux avis de versement y relatifs.

Art. 6.

1. Toute exportation de marchandises originaires des Pays-Bas effectuée après la date de la mise en vigueur du présent Accord, et à régler d'après ses dispositions, sera soumise au visa préalable des autorités compétentes néerlandaises d'après les règlements en vigueur aux Pays-Bas. Ce visa sera apposé sur une copie de la facture.

2. La production de la copie visée est obligatoire pour que la Banca d'Italia accepte le versement en règlement de la dette en cause.

3. La copie visée sera remise à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero qui la joindra, dûment estampillée, aux avis de versement à envoyer au Nederlandsch Clearinginstituut.

Art. 7.

1. Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou des Pays-Bas destinées à être importées aux Pays-Bas, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

2. Pour être admises aux versements, ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, pour autant qu'une telle licence est obligatoire, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Art. 8.

1. Des opérations de compensation privée de marchandises originaires des Pays-Bas et de l'Italie ne seront pas admises. Toutefois les compensations privées déjà approuvées et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord pourront être achevées.

2. Les opérations de compensation privée se rapportant à des marchandises italiennes et à des marchandises originaires des territoires néerlandais d'outremer visées à l'article 1, troisième alinéa de l'Accord Commercial provisoire, signé en date de ce jour seront effectuées avec l'autorisation préalable de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et du Nederlandsch Clearinginstituut, le règlement se faisant en tout cas par l'entremise des deux institutions de clearing. L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Nederlandsch Clearinginstituut fixeront de commun accord les modalités techniques à appliquer.

Art. 9.

Le présent Accord ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 10.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger ses ressortissant à respecter les dispositions du présent Accord.

Art. 11.

1. Les deux Gouvernements régleront d'un commun accord les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord.

2. L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Nederlandsch Clearinginstituut se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 12.

1. Si après l'expiration du présent Accord un solde subsiste auprès de l'institution de clearing de l'un des deux Pays en faveur de l'autre Pays, les importateurs de ce dernier Pays devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations à leur institution de clearing jusqu'à l'amortissement intégral des créances correspondant à ce solde.

2. De même le prix d'achat des marchandises importées à crédit continuera à être réglé conformément aux dispositions du présent Accord.

Art. 13.

1. Le présent Accord prendra ses effets à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1937.

2. S'il n'est pas dénoncé avant le 1er juin 1937, il restera en vigueur pour une période ultérieure de trois mois et il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes trimestrielles chaque fois qu'il ne sera pas dénoncé au moins un mois avant l'échéance.

3. Seront réglés selon les dispositions du présent Accord les paiements relatifs aux importations de marchandises originaires des Pays-Bas ou de l'Italie expédiées au plus tard le lendemain du jour de la dénonciation du présent Accord, même si l'importation dans l'autre Pays aura lieu après la date de l'expiration de l'Accord.

4. Le présent Accord remplace l'Arrangement du 29 juillet 1935.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 1er janvier 1937.

Pour l'Italie:	*Pour les Pays-Bas*:
CIANO	W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord concernent le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume d'Italie, les plénipotentiaires soussignés ont constaté ce qui suit:

Le Royaume des Pays-Bas comprend les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Surinam et Curaçao.

Partout où dans le présent Accord figure l'expression « Pays-Bas », le territoire situé en Europe est seul visé.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 1er janvier 1937.

Pour l'Italie:	*Pour les Pays-Bas*:
CIANO	W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Accord commercial provisoire entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas.

Le *Gouvernement Néerlandais* et le *Gouvernement Italien* désirant régler les échanges commerciaux entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume d'Italie, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Pendant la période du 1er janvier 1937 jusqu'au 30 juin 1937 l'Italie jouira aux Pays-Bas des contingents d'importation fixés dans la liste *A* annexée au présent Accord.

Pour les autres marchandises soumises aux Pays-Bas à des mesures de contingentement, l'Italie jouira des contingents légaux établis par les différents décrets de contingentement.

Pendant la même période l'Italie jouira aux Indes néerlandaises des contingents d'importation fixés dans la liste *B* annexée au présent Accord, à condition que les importation y relatives soient faites par voie de compensation privée.

Art. 2.

Pendant la période du 1er janvier 1937 jusqu'au 30 juin 1937 l'importation en Italie des marchandises néerlandaises énumérées à la liste *C* annexée au présent Accord sera admise dans la limite des montants y indiqués.

Art. 3.

Les deux Gouvernement s'engagent de part et d'autre à faciliter l'épuisement des contingents prévus aux articles précédents.

Art. 4.

Les droits d'entrée et les droits de monopole, ainsi que le contingent douanier et les facilités administratives accordées aux fromages de Gouda et d'Edam fixés dans l'Accord commercial du 1er mars 1934 et dans l'Accord du 29 juillet 1935 seront maintenus en vigueur.

Art. 5.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il remplace l'Accord du 29 juillet 1935 additionnel à l'Accord commercial du 1er mars 1934.

En foi de quoi, on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 1er janvier 1937.

Pour l'Italie:	*Pour les Pays-Bas*:
CIANO	W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

LISTE A.

Contingents a l'importation aux Pays-Bas.

Numéros de la statist. néerlandaise	ARTICLES		Contingents
647	Meubles en saule ou en osier	Kg.	5.000
675, 4675, 5675	Chaussures en cuir, non entièrement en cuir ou non entièrement en caoutchouc	paires	3.000
695, 707	Fils de chanvre, cordes et ficelles	35 % des années de référence	
9699, 700, 2700, 3700, 4700	Fils de soie artificielle	Kg.	185.850
4713, 5713, ex 7726, ex 8726	Tissus de soie artificielle	»	168.750
4714, 5714, ex 7726, ex 8726	Tissus de soie mélangée	»	47.000
718, 719, 720, 5726	Tissus de coton teints, imprimé, en fils, teints en pièces	»	15.000
721, 722	Tissus de lin et de demi-lin	»	2.500
723, 726 2726, 6726	Tissus de laine et de demi laine	»	60.000
729, 730	Peluche, velours, etc.	»	20.000
731	Linge de table et de ménage	»	50.000
2731	Mouchoirs	»	1.000
736	Toile à voile	»	15.000
741, 742, ex 2742	Rubans, etc.	»	5.000
744/746, 2748, 3748	Tapis	»	20.000
754, 2754	Confection pour hommes	»	2.000
756, 2756	Confection pour dames	»	1.000
757	Bas et chaussettes	dz. de paires	198.000
2757, 3757	Tricotages	Kg.	15.000
758	Sous-vetêments	Kg.	500
764	Casquettes et bérets	»	1.000
3764	Chemises	»	2.500
769, 770, 2770	Faïence fine	»	30.000
810	Verrerie de ménage	»	10.000
813, 814	Papier à écrire et papier à imprimerie	»	25.000
815, 817, 818 2818, 3818, 2819, 820, 2820, 3820, 4820, 5820, 5825, 826	Autres papier	»	5.00
825, 827, 828, 2828, 829, 2829, 830, 833	Articles en papier	»	5.000
8825	Cellophane	»	28.000
ex 1074	Cables ef fils éléctriques	»	37.500
1104, 1224	Pneus et chambres à air pour bicyclettes	pièces	100.000

LISTE B.

Contingentes a l'importation aux Indes Neerlandaises.

Numéros de la statist. des Indes néerlandaises	ARTICLES		Contingents
620	Papier d'emballage	Kg.	414.500
1572	Drills colorés. . . . . (Dyed goods n.s.p.f.: b) drillings, jeans and twills: 2) width 27 inch and more)	ards	365.000
1573	Satteens colorés (italians, lastings) . . . . (Dyed goods n.s.p.f.: c) satteens, italians, lastings and venitians)	»	2.500.000
1575/76	Autres cotonnades colorées (largeur 25 inch et plus) . . . . (Dyed goods n.s.p.f. and other sorts: 1) width 27 inch and more 2) width 28 inch and more)	»	1.950.000
1579	Cotonnades imprimées flanelles . . . . . . (Printed goods dyed or not dyed and discharged n.s.p.f.: c) flannel)	»	37.500
1591/92	Etoffes à carreaux, en fils teints (dyed in the yarn) largeur 25 inch et plus . . . . (coloured woven goods, n.s.p.f.: f) other sorts 1591: 1 width 27 inch and more 1592: 2) width 28 inch and more)	»	555.000
1594	Mousselines-moustiquaires, ... (mouslin and similar material n.s.p.f.: b) Mosquito netting and tulle)	»	200.000

Numéros de la statist. des Indes néerlandaises	ARTICLES		Contingents
1610/12	Textiles de laine (italians) . . . . (Soft goods of other texture: I) of wool 1610 a) cloth 1611 b) italians and lastings 1612 c) other sorts n.s.p.f.)	Kg.	8.750
1613/15	Textiles en demi-laine. . . . . (Soft goods of other texture: II) of half wool 1613 a) imitation cloth 1614 b) italians and lastings 1615 c) other sorts n.s.p.f.)	»	9.600
1621	Textiles d'autre composition . . . . (Soft goods of other texture other sorts n.s.p.f.)	»	12.000
1625	Couvertures (couvre-lits) . . . . (Soft goods of different nature: Blankets and bed spreads c) n.s.p.f.)	»	2.000
1626/27	Linge de table, etc. . . . . (Table cloths, serviettes, doilies, towels, dish-, tea-cloths and similar cloths n.s.p.f. cut to size as well in a piece, sheets and pillow cases: 1626 a) cotton 1627 b) linen and half linen)	»	4.850
571	Tissus de soie artificielle . . . . (piece goods of artificial silk n.s.p.f.)	»	193.000

LISTE C.

Contingents à l'importation en Italie.

N° du tarif douanier italien	ARTICLES	Contingents en lires
ex 6, 7, 8	Bétail destiné à la reproduction	1.680.000
12	Volaille vivante	700.000
76	Pommes de terre	P. M.
109	Alcool (1)	3.000.000
125	Huile de soya	1.360.000
396 à 466	Machines et leurs parties (2)	2.100.000
ex 497-*ter*	Lampes T. S. F.:	
	pour réception	
	pour émission	
564 - 564-*bis*	Houilles et coke	3.600.000
648 *b)*	Huiles bruts de goudron	3.000.000
713 *d)*	Produits chimiques inorganiques, autres:	
	gaz	100.000
715	Superfosfate	2.100.000
766	Sulfate de quinquina	8.400.000
920	Fécules de pommes de terre	3.360.000
924 *b)*	Semences non oléagineuses	1.400.000
938 *b)*	Boyaux salés	560.000
ex 943	Lampes électriques:	
	spirales	380.000
	parties philora	25.000
951	Chiffons	1.400.000
	Autres marchandises (2)	16.840.000

(1) Destinés à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles.
(2) A répartir sur base des importations correspondantes effectuées dans l'année 1934, selon les statistiques italiennes.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord commercial provisoire, les Plénipotentiaires soussignés ont constaté ce qui suit:

Partout où dans le présent Accord figure l'expression « Pays-Bas », le territoire situé en Europe est seul visé.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 1er janvier 1937.

Pour l'Italie: CIANO

Pour les Pays-Bas: W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome.

Rome, le 1er janvier 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord commercial provisoire signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

Afin d'éviter que les contingents accordés à l'Italie, notamment pour les fils de rayon, les tissus de rayon, ainsi que pour les bas et chaussettes, portent atteinte aux intérêts néerlandais à cause des prix de vente pratiqués, toutes plaintes éventuelles y relatives seront soumises à un Comité institué par les deux Gouvernements dans ce but. Ce Comité examinera le bien fondé des plaintes dont il a été saisi et en fera rapport aux deux Gouvernements en formulant des recommandations pour y remédier.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 1er janvier 1937.

Monsieur le Ministre,

Par note en date d'aujourd'hui Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord commercial provisoire signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

Afin d'éviter que les contingents accordés à l'Italie notamment pour les fils de rayon, les tissus de rayon, ainsi que pour les bas et chaussettes, portent atteinte aux inté-

rêts néerlandais à cause des prix de vente pratiqués, toutes plaintes éventuelles y relatives seront soumises à un Comité institué par les deux Gouvernements dans ce but. Ce Comité examinera le bien fondé des plaintes dont il a été saisi et en fera rapport aux deux Gouvernements en formulant des recommandations pour y remédier.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède ».

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement néerlandais est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

W. E. van Panhuys

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
Ciano.

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 1er janvier 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord commercial provisoire signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

Pendant la période du 1er janvier 1937 jusqu'au 30 juin 1937 il sera accordé à l'Italie un contingent pour l'importation aux Pays-Bas de 38.000 quintaux de riz travaillé italien.

Il reste entendu que l'importation de ce contingent devra être effectuée dans les conditions suivantes:

1. Le droit de monopole sur le produit en question ne pourra pas dépasser Fl. 1 par quintal.

2. Il sera admis uniquement le riz de production italienne déjà travaillé, prêt à la consommation, c'est-à-dire raffiné ou glacé.

Les caractères de qualité et de production résulteront des certificats délivrés par l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero.

3. L'exportation sera réglée, en ce qui concerne la quantité et le prix de la marchandise dont il s'agit, par l'Ente Nazionale Risi, qui pourra charger de l'exécution matérielle de l'exportation même ses organisations commerciales opérant directement sur le marché néerlandais du riz.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit de contrôler périodiquement les prix pratiqués par l'Ente Nazionale Risi ou par ses organisations commerciales et d'absorber, par l'entremise de la Stichting Nederlansche Meelcentrale les quantités offertes à des prix tels qui pourraient troubler le marché intérieur des Pays-Bas.

5. L'organisation néerlandaise susdite s'engage à ne pas réexporter les quantités qu'elles aura éventuellement achetées conformément aux conditions prévues au paragraphe précédent.

6. La Stichting Nederlandsche Meelcentrale et l'Ente Nazionale Risi se mettront d'accord directement sur tous les points de détail.

Je vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

W. E. van Panhuys

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
Ciano.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome.

Rome, le 1er janvier 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par note en date d'aujourd'hui Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Me référant aux conversation qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord commercial provisoire signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

Pendant la période du 1er janvier 1937 jusqu'au 30 juin 1937 il sera accordé à l'Italie un contingent pour l'importation aux Pays-Bas de 38,000 quintaux de riz travaillé italien.

Il reste entendu que l'importation de ce contingent devra être effectuée dans les conditions suivantes:

1. Le doit de monopole sur le produit en question ne pourra pas dépasser Fl. 1 par quintal.

2. Il sera admis uniquement le riz de production italienne déjà travaillé, prêt à la consommation, c'est-à-dire raffiné ou glacé.

Les caractères de qualité et de production résulteront des certificats délivrés par l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero.

3. L'exportation sera réglé, en ce qui concerne la quantité et le prix de la marchandise dont il s'agit, par l'Ente Nazionale Risi, qui pourra charger de l'exécution matérielle de l'exportation même ses organisations commerciales opérant directement sur le marché néerlandais du riz.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit de contrôler périodiquement les prix pratiqués par l'Ente Nazionale Risi ou par ses organisations commerciales et s'absorber par l'entremise de la Stichting Nederlandsche Meelncentrale les quantités offertes à des prix tels qui pourraient troubler le marché intérieur des Pays-Bas.

5. L'organisation néerlandaise susdite s'engage à ne pas réexporter les quantités qu'elle aura éventuellement achetées conformément aux conditions prévues au paragraphe précédent.

6. La Stichting Nederlandsche Meelcentrale et l'Ente Nazionale Risi se mettront d'accord directement sur tous les points de détail.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède ».

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération très distinguée.

Ciano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
Ciano.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 339.

Importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle nostre Colonie, approvata col R. decreto-legge sopracitato n. 1717;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le colonie e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quantitativo di peperoni rossi, secchi, di origine dalle Colonie italiane, da ammettersi all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, è elevato a quintali 200 annui.

Art. 2.

Il quantitativo di caffè in grani ed in pellicole, di origine dalle nostre Colonie, da ammettersi al trattamento di favore stabilito dal citato R. decreto-legge 30 novembre 1933, numero 1717, è elevato — per l'anno 1937 — a quintali 50.000.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 340.

Incorporazione della Banca popolare cooperativa di Cittanova, in liquidazione, nella Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti dei pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le deliberazioni in data 6 marzo e 11 maggio 1936-XIV del Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza per la incorporazione della Banca popolare cooperativa di Cittanova, in liquidazione;

Veduta la deliberazione in data 29 aprile 1936-XIV dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca popolare cooperativa di Cittanova, in liquidazione, relativa alla incorporazione predetta;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Banca popolare cooperativa di Cittanova, in liquidazione, è incorporata nella Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo a norma dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 341.

Modificazione dell'art. 14 dello statuto organico della Regia Azienda dei Presti di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti dei pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto organico della Regia Azienda dei Presti di Firenze, approvato con R. decreto 16 maggio 1935-XIII, n. 924;

Veduta la deliberazione in data 8 ottobre 1936-XIV del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 14 dello statuto organico della Regia Azienda dei Presti di Firenze è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il regolamento interno determinerà la pianta organica degli impiegati dell'Azienda, i loro diritti e doveri, gli stipendi, le cauzioni, il reparto degli uffici e le mansioni.

« A tutti gli uffici dell'Azienda sovraintende il direttore della Cassa di risparmio di Firenze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 342.

Restituzione dell'amministrazione della Fondazione Prenestino per patrimoni sacri, in Palermo, alla Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri della stessa città.

N. 342. R. decreto 22 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'amministrazione della Fondazione Prenestino per patrimoni sacri, in Palermo, viene restituita alla Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 343.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato.

N. 343. R. decreto 11 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Vallelata » (Agro Pontino).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 8 gennaio 1937-XV, con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi rustici qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

Parte della tenuta denominata « Vallelata » in territorio del comune di Aprilia, e propriamente i seguenti terreni confinanti:

a) con i terreni del comune di Lanuvio quotizzati fra i cittadini del comune stesso,
b) con la tenuta « Tufelli »;
c) rimanente parte della tenuta « Vallelata »;
d) tenuta Bonriposo proprietà Boserman;
e) tenuta Carroceto proprietà Pazienti.

Tali terreni sono iscritti al catasto del Governatorato di Roma in testa alla ditta Colananni Pietro fu Giovanni al foglio di mappa n. 56:

Particella 1, tav. 5.80, reddito L. 36,54;
Particella 2, tav. 15.74, reddito L. 98,97;
Particella 3, tav. 7, reddito L. 44,30;
Particella 4-*b*, tav. 201.13, reddito L. 1267,12;
Particella 5, tav. 124.51, reddito L. 784,41;
Particella 6, tav. 8.98, reddito L. 32,33;
Particella 7, tav. 39.99, reddito L. 143,96;
Particella 16-*a*, tav. 2086.84, reddito L. 13.147,09;
Particella 37-*b*, tav. 55.12, reddito L. 606,32;
Particella 37/2-*b*, tav. 37.56, reddito L. 236,63;
Particella 39-*a*, tav. 235,06, reddito L. 969,21;
Particella 40-*a*, tav. 262,50, reddito L. 915,01;
Particella 41-*a*, tav. 25.48, reddito L. 91,73;
Particella 42, tav. 32,46, reddito L. 116,86;
Particella 43, tav. 162.44, reddito L. 584,78;
Particella 47, tav. 69.91, reddito L. 440,43;
Particella 48, tav. 11.19, reddito L. 70,49;
Particella 51, tav. 19.96, reddito L. 125,75;
Particella 52, tav. 4,50, reddito L. 28,35;
Particella 58, tav. 6,35, reddito L. 39,94;
Particella 60, tav. 164.36, reddito L. 1035,47;
Particella 61, tav. 1,68, reddito L. 10,58;
Particella 62, tav. 0,39, reddito L. 2,46;
Particella 65, tav. 2.13, reddito L. 13,43;
Particella 45, tav. 46.16, reddito L. 290,81.

Per una superficie complessiva di tav. 3,677,23, pari ad ettari 367.72.30 ed un imponibile di L. 21.162,77;

Veduta l'istanza 24 gennaio 1937-XV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Vallelata » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma L. 450.000 (quattrocentocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 330. — GUALTIERI.

(978)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1936-XV.

Approvazione del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della lotteria stessa;

Ritenuta l'opportunità di emanare norme regolamentari per l'attuazione della Lotteria di Tripoli per gli anni 1937 al 1947;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per gli anni dal 1937 al 1947.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le colonie: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 286. — D'ELIA.

Regolamento della Lotteria di Tripoli.

Organizzazione - Direzione.

Art. 1.

L'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli è affidato al Ministero delle finanze - Servizi del lotto.

Uno speciale Comitato è preposto alla direzione della Lotteria che sarà così composto:

1) da S. E. il Sottosegretario di Stato alle finanze, *presidente;*
2) da due rappresentanti del Ministero delle colonie, *membri;*
3) dal Segretario generale della Libia, *membro;*
4) dal capo dell'Ufficio del personale e dei servizi del lotto del Ministero delle finanze, *membro;*
5) da un rappresentante del P.N.F., *membro;*
6) da un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda, *membro;*
7) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, *membro;*
8) dal direttore generale dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia, *membro;*
9) da un rappresentante dell'Automobile Club di Tripoli, *membro.*

Un funzionario della Divisione lotto presso il Ministero delle finanze eserciterà le funzioni di segretario del Comitato predetto.

I suddetti componenti del Comitato di direzione saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le colonie.

Art. 2.

In seno al Comitato di direzione sarà formato un Sottocomitato per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato stesso.

Del Sottocomitato faranno parte il Sottosegretario di Stato alle finanze quale presidente, il capo del personale e dei servizi del lotto del Ministero delle finanze, il direttore generale dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia, il rappresentante del P.N.F. ed il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Al detto Sottocomitato saranno aggregati il capo ed un funzionario dell'Ufficio affari economici e finanziari della Direzione generale dell'Africa Settentrionale presso il Ministero delle colonie.

Il segretario del Comitato di direzione eserciterà le stesse funzioni presso il Sottocomitato.

Art. 3.

La corsa automobilistica, cui è abbinata la Lotteria, sarà organizzata dall'Automobile Club di Tripoli sulla base del regolamento vigente per la corsa automobilistica « Gran Premio di Tripoli ».

Caratteristiche dei biglietti - Prezzo - Distribuzione.

Art. 4.

I biglietti della Lotteria sono contrassegnati ciascuno - per le serie - da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A*, e - per il numero - da un numero progressivo a cominciare da uno.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da 99.999 biglietti numerati da 1 a 99.999.

Art. 5.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui all'art. 19 relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione del lotto sarà apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti saranno raggruppati in blocchetti; ognuno ne conterrà cinque meno l'ultimo della serie che ne conterrà quattro.

Art. 6.

Il prezzo del biglietto è di L. 12.

I biglietti della Lotteria venduti nel Regno sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35.

Quelli venduti nell'A.O.I., nella Colonia e Possedimenti italiani sono soggetti ad uguale tassa a favore del bilancio dell'A.O.I. o della Colonia libica o Possedimento in cui è avvenuta la vendita.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze - Servizi del lotto - rimetterà a ciascuna Intendenza di finanza del Regno ed ai Governi dell'A.O.I., coloniali e dei Possedimenti italiani un congruo numero di biglietti per la distribuzione nella propria giurisdizione agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza e ciascun Governo terrà una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

Incaricati della vendita dei biglietti - Loro obblighi.

Art. 8.

Possono essere incaricati della vendita:

banchi e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite dei generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, società, ditte o persone a cui l'Amministrazione del lotto riterrà opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone, incaricate della vendita, una congrua cauzione.

Art. 9.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per tramite di persone da essi incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 12 vengono rilasciate al venditore L. 2 per ogni biglietto venduto a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti dovranno essere segnate le generalità del venditore.

Art. 10.

I venditori, ogni 15 giorni, dovranno trasmettere alla Intendenza di finanza, dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà loro restituito per ricevuta.

In pari tempo i venditori dovranno rimettere alla stessa Intendenza l'importo dei biglietti venduti, eseguendone il versamento all'Ufficio postale, all'apposito conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Servizi del lotto.

A tale scopo i venditori saranno forniti di appositi bollettini di versamento. La ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale dovrà essere allegata all'elenco dei biglietti venduti di cui al 1° comma del presente articolo, e gli estremi della medesima (numero, data ed importo), dovranno essere trascritti nei due esemplari dell'elenco.

Nell'A.O.I., nella Colonia e Possedimenti italiani gli elenchi predetti, con allegata la ricevuta comprovante il versamento effettuato presso gli Uffici postali, saranno rimessi ai rispettivi Governi,

Art. 11.

Le Intendenze di finanza ed i Governi dell'A.O.I., della Colonia e dei Possedimenti italiani controlleranno le singole matrici ricevute e ne registreranno serie e numero, dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno sarà restituito per ricevuta.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze, sentito quello per le Colonie, stabilirà, con suo decreto, la data d'inizio e di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente art. 10 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre cinque giorni dopo la chiusura della vendita, se questa sia avvenuta nel Regno, e dieci giorni se sia avvenuta nell'A.O.I., nella Colonia e Possedimenti italiani.

Le matrici dei biglietti che non saranno pervenute entro il termine stabilito non concorreranno alla estrazione dei premi e i relativi importi saranno restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione del biglietto. In tal caso l'Amministrazione ricupererà dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 2 da esso trattenuto.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti dovrà essere richiesto entro 180 giorni decorrenti da quello della corsa.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorrono alla estrazione dei premi, sarà pubblicato a cura del Ministero delle finanze, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei principali giornali del Regno.

Entro i predetti termini di 5 e 10 giorni dovranno essere restituiti, rispettivamente, alle Intendenze di finanza e ai Governi dell'A.O.I., della Colonia e dei Possedimenti italiani dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che venissero meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti saranno passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

Art. 13.

Il Ministero delle finanze, sulla scorta dei documenti pervenuti dalle Intendenze di finanza e dai Governi dell'A.O.I., della Colonia e dei Possedimenti italiani, compilerà un elenco generale dei biglietti venduti, distinto per serie, che sarà presentato al Comitato di direzione, per tutte le operazioni di estrazione.

Operazioni di estrazione.

Art. 14.

Nei tre giorni che precedono quello della corsa avrà luogo a Tripoli, pubblicamente, a cura del Ministero delle finanze, l'estrazione dei biglietti con le formalità contemplate nell'articolo successivo.

All'inizio delle operazioni relative verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi determinati ai sensi del successivo articolo 20.

Il controllo delle operazioni di estrazione sarà esercitato dal Comitato di direzione e dal Sottocomitato, nonchè da un funzionario in servizio in Colonia designato dal Governatore generale della Libia.

In caso di impedimento di alcuni dei membri del Comitato e del Sottocomitato dovrà essere assicurata la presenza di almeno tre di essi alle operazioni.

In assenza od impedimento del presidente del Comitato di direzione durante le operazioni di estrazione, la presidenza sarà assunta dal Segretario generale della Libia e qualora anche questi sia impedito i membri presenti del Comitato di direzione sceglieranno fra di essi colui che dovrà assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze (Servizi del lotto) redigerà regolare verbale delle operazioni suddette che sarà firmato dai membri e funzionari contemplati in questo articolo, presenti alle estrazioni.

Art. 15.

L'estrazione dei biglietti di cui all'art. 14 si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1° da una piccola urna contrassegnata col numero romano I, nella quale saranno state immesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto, semplici ed associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, sarà estratta una lettera, questa indicherà la serie prima estratta;

2° da cinque piccole urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali saranno stati immessi alla presenza del pubblico, dieci numeri dallo zero al 9, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, verrà estratto, singolarmente, un numero: i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiranno, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Finita l'operazione, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quelle dei numeri, verranno nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripeteranno tante volte quanti sono i corridori iscritti alla corsa ed i premi di consolazione di cui all'art. 20.

Prima di ogni singola estrazione, le singole urne saranno sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione verrà compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Qualora fosse estratta la serie ed il numero di un biglietto non registrato e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripetesse una serie ed un numero già sorteggiati, la estrazione della serie e del numero sarà ritenuta nulla e si rinnoverà l'operazione.

Art. 16.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di essa, il presidente darà atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Art. 17.

Per la estrazione di cui all'articolo precedente, saranno osservate le stesse norme di cui all'art. 14.

Da una piccola urna, nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei corridori iscritti alla corsa, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questo indicherà il corridore primo estratto e sarà abbinato al biglietto primo estratto — come tale risultante dal verbale di cui all'art. 16 — agli effetti dell'assegnazione del premio stabilito dal successivo art. 20.

Analogamente si procederà per le successive estrazioni.

Art. 18.

A cura del Ministero delle finanze sarà pubblicato un *Bollettino Ufficiale* delle estrazioni dei biglietti e dei risultati della corsa da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni del Regno, nonchè nell'Albo degli uffici di Governo dell'A.O.I., della Colonia e dei Possedimenti italiani.

La stessa pubblicazione sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* della Libia.

Biglietti vincenti - Pagamento dei premi.

Art. 19.

I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire, a rischio dei mittenti, al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - entro 180 giorni decorrenti da quello della corsa.

I relativi premi saranno pagati, previo il necessario controllo, dal Ministero predetto, mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, ai singoli esibitori o ai mittenti dei biglietti, secondo le generalità da essi fornite.

I venditori dei biglietti vincenti e tutti gli altri aventi diritto ai premi dovranno seguire analoga procedura, presentando allo stesso Ministero una domanda di pagamento, nella quale siano specificati la serie ed il numero del biglietto venduto.

Decorsi 180 giorni, i biglietti vincenti non presentati, saranno prescritti, e, pertanto, inesigibili, ed i relativi premi devoluti all'Ente Opere Assistenziali del P. N. F. in Roma.

Ugualmente prescritti saranno i premi degli altri aventi diritto che non abbiano presentato la domanda di pagamento entro il termine predetto. I relativi premi saranno, pure, devoluti all'Ente Opere Assistenziali di cui al precedente comma.

Riparto del provento.

Art. 20.

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle L. 2 spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto;

b) il 15 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della Lotteria;

c) il 18 % a favore dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia per le spese inerenti al conseguimento delle sue finalità statutarie.

Dalla somma rimasta saranno prelevate le seguenti percentuali:

1° il 6 % a favore del Municipio di Tripoli per provvedere al pagamento delle rate che andranno a scadere nel 1937 e anni succes-

sivi, ad estinzione del debito contratto dall'Automobile Club di Tripoli per la sistemazione dell'anello stradale, delle tribune e di tutte le altre spese del Circuito automobilistico della Mellaha, nonchè alle spese di manutenzione delle opere stesse, destinando l'eventuale rimanenza per gli scopi di beneficenza di cui all'art. 2 dello statuto organico dell'Ente generale per l'assistenza e le beneficenza in Tripoli, approvato con R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1967;

2° il 5 % per l'assistenza ospitaliera in Libia da iscrivere in apposito articolo del bilancio della Colonia;

3° il 3 % a favore dell'Ente Fiera Campionaria di Tripoli;

4° il 2,50 % a favore dell'Automobile Club di Tripoli per l'organizzazione della corsa;

5° l'1,50 % a favore delle Opere Assistenziali del P.N.F. in Libia;

6° il 9 % a favore del Ministero delle colonie (da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato, per essere assegnato in un corrispondente capitolo iscritto allo stato di previsione delle spese del Ministero delle colonie) per la corresponsione di un contributo, fino alla concorrenza di lire un milione alla Croce Rossa Italiana e la rimanenza da ripartire, nel modo e nella misura che il Ministero stesso riterrà più opportuna, a favore dei seguenti Enti: Istituto coloniale fascista, Istituto orientale di Napoli, Società africana d'Italia, Istituto per l'Oriente, Istituto agricolo coloniale di Firenze, Lega navale, nonchè a favore della Stampa coloniale;

7° l'1 % a favore delle Opere assistenziali del P.N.F. in Roma

La rimanenza viene a costituire la massa dei premi da distribuirsi in base alle seguenti percentuali:

1° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato primo nella corsa	40 %
2° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato secondo nella corsa	16 %
3° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato terzo nella corsa	8 %
4° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato quarto nella corsa	4 %
5° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato quinto nella corsa	2 %
6° ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti estratti e corrispondenti agli altri corridori iscritti alla corsa; in parti uguali	10 %
7° al venditore del biglietto vincente il primo premio	1 %
8° al venditore del biglietto vincente il secondo premio	0,40 %
9° al venditore del biglietto vincente il terzo premio	0,30 %
10° al venditore del biglietto vincente il quarto premio	0,15 %
11° al venditore del biglietto vincente il quinto premio	0,10 %
12° al corridore primo vincente	1,85 %
13° al corridore secondo vincente	1 %
14° al corridore terzo vincente	0,50 %
15° al corridore quarto vincente	0,40 %
16° al corridore quinto vincente	0,30 %
17° a tutti i corridori partiti da dividersi in parti uguali	4 %
18° a numero cento premi di consolazione da assegnarsi in parti uguali ai portatori di biglietti venduti, estratti oltre quelli corrispondenti ai corridori premiati di cui ai numeri da 1 a 6	10 %

Art. 21.

Il premio dovuto al venditore sarà pagato a colui le cui generalità sono segnate nella matrice del biglietto.

Art. 22.

Qualora la corsa non dovesse aver luogo, oppure fosse impossibile la classifica, la massa premi, ferma restando la quota stabilita nella misura del 10 % a favore dei possessori dei biglietti estratti concorrenti ai premi di consolazione, non connessi all'esito della corsa, verrà ripartita come appresso:

a) l'80 % a favore dei possessori dei biglietti estratti in corrispondenza al numero dei corridori iscritti alla corsa, da dividersi in parti uguali;

b) l'1,95 % a favore dei venditori dei biglietti di cui sopra, da dividersi in parti uguali;

c) l'8,05 % a favore dei corridori iscritti alla corsa da dividersi in parti uguali.

Nel caso che la corsa non potesse aver luogo e la classifica fosse impossibile per circostanze e fatti imputabili, a giudizio dell'Automobile Club di Tripoli, ai corridori, l'8,05 % di cui alla precedente lettera *c*) verrà devoluto agli scopi di beneficenza di cui all'art. 2 dello Statuto organico dell'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza in Tripoli, approvato con R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1967.

Art. 23.

Qualora nella corsa il numero dei corridori classificati fosse inferiore al numero dei premi previsti, in connessione con l'esito della corsa, l'importo dei premi non più assegnati sarà distribuito in parti uguali tra i possessori dei biglietti corrispondenti ai corridori partiti ma non giunti al traguardo finale.

Spese di gestione della Lotteria e relazione finale.

Art. 24.

La gestione della Lotteria di Tripoli è da considerarsi fuori bilancio, fatta eccezione per la quota del 15 % spettante all'Erario ai sensi dell'art. 20, lettera *b*).

Detta quota sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) e versata in Tesoreria, per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria da fare carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per le spese da effettuarsi in economia saranno emessi ordini di accreditamento a favore del capo del personale e dei Servizi del lotto ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Agli effetti del presente articolo si intendono autorizzate in economia tutte le spese relative alla gestione della Lotteria.

Le spese suddette saranno deliberate dal Comitato di direzione della Lotteria, e nei casi d'urgenza, dal Sottocomitato o dal presidente.

Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto per tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Per tutti gli eventuali altri prelevamenti da effettuarsi sul conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) (gestione fuori bilancio) sarà provveduto in base a decreti del Ministro per le finanze il quale potrà delegare il capo del personale e dei Servizi del lotto.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) compilerà una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione, che sarà rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Roma, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le colonie: LESSONA. — *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL.

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1937-XV

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Ansaldo » e « Grandi fucine italiane Gio. Fossati e C ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale le Società anonime « Ansaldo », con sede in Genova, e « Grandi fucine italiane Gio. Fossati e C. », con sede in Genova-Sestri, espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda società nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione delle Società anonime « Ansaldo » e « Grandi fucine italiane Gio. Fossati e C. », mediante incorporazione della seconda società nella prima.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni di fusione ed è consentita l'opposizione a norma dell'art. 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto sia pubblicata nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Lavoro » di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1024)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1937-XV.

Nomina del sig. Vigliani Cesare a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Volkhart Daniele Aldo fu Agostino, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina del sig. Vigliani Cesare di Carlo a proprio rappresentante alle grida presso la Borsa stessa;

Visto il relativo atto di procura in data 2 dicembre 1936-XV, per notar Germano dott. Annibale, in Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Vigliani Cesare di Carlo è nominato rappresentante alle grida del sig. Volkhart Daniele Aldo fu Agostino, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 18 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(989)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota n. 13985-XVIII del 18 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, per l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1937-XV.

(1026)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936 col Consorzio Val Degano per la modifica dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians.

(1027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Media dei cambi e dei titoli

del 30 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,84
Francia (Franco)	87,25
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà Dollaro	18,99
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1445
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6655
Olanda (Fiorino)	10,3975
Polonia (Zloty)	360,55
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,7870
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,375
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % (Lordo)	54,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,25
Rendita 5 % (1935)	91,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di capotecnico e assistente tecnico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visti i decreti Ministeriali 5 novembre 1936-XV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre stesso anno n. 277, con i quali sono stati indetti i concorsi per esame a 6 posti di capotecnico aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) e a 5 posti di assistente tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi predetti avranno luogo in Roma nei giorni sottoindicati:

Concorso a capotecnico aggiunto in prova: 20, 21 e 22 giugno 1937-XV.

Concorso ad assistente tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche: 9, 10 e 11 giugno 1937-XV.

Roma, addì 27 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro,*
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(1030)

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Varianti al concorso a posti di allievo milite forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1937, registro n. 1, foglio n. 49, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 24 del 30 gennaio 1937, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di 200 allievi militi forestali;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al telegramma 30 marzo 1937-XV, n. 12166;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di allievo milite forestale messi a concorso col decreto 23 gennaio 1937 succitato, è portato a 285 posti.

Art. 2.

Il termine stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1937 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato al giorno 30 aprile 1937-XV (incluso).

Ai concorrenti residenti nelle Colonie del Regno sarà consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro la data suddetta della sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti entro il 30 maggio 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1029)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Concorso per l'ammissione in colonie marine e montane di figli od orfani di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nella stagione estiva 1937-XV manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli od orfani di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 2000 posti, regolato dalle seguenti norme:

1° possono fare domanda di partecipare al concorso gli iscritti all'Opera di previdenza - impiegati civili di ruolo, ufficiali in S.P.E. e marescialli - i quali siano in attività di servizio ed abbiano grado non superiore al settimo, nonchè le vedove degli iscritti predetti, per figliuoli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che siano stati affetti da malattie infettive e per i quali non sia trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2° la domanda potrà essere fatta anche per l'ammissione per più di un figlio e propriamente per due figli se l'iscritto o la vedova abbia a carico più di tre figli, e per tre figliuoli se il numero dei figli a carico sia maggiore di cinque;

3° l'iscritto dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;
b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
c) certificato medico redatto sull'unito modulo;
d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nella domanda deve essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;

4° occorre che nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dichiari sulla istanza stessa quali siano il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano le persone di famiglia a carico, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e il parere sulla domanda presentata;

5° le vedove degli iscritti dovranno inviare al Segretario federale del P.N.F. l'istanza come sopra redatta e i documenti indicati al n. 3, nonchè il certificato di morte del marito, un certificato municipale di notorietà da cui risulti la situazione di famiglia, ed un certificato da cui risulti il grado e la qualifica del marito;

6° in ciascuna provincia le domande dirette alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza saranno raccolte presso il Segretario federale del P.N.F.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il Segretario federale di ciascuna provincia entro il 30 aprile 1937-XV ovvero pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: BONANNI.

CERTIFICATO MEDICO

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli od orfani di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1 - Cognome, nome e qualifica del richiedente.	....
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo.	....
3 - Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	....
4 - È stato vaccinato e quando rivaccinato?	....
5 - È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	....
6 - È affetto da malattie oculari contagiose?	....
7 - È affetto da malattie contagiose della pelle?	....
8 - Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	....
9 - È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	....
10 - È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	....
11 - Soffre di enuresi?	....

.... *lì* .... 1937 - Anno XV

(*) Visto: .... IL MEDICO

Bollo d'ufficio

(cognome e nome)

....

(qualifica)

(*) NB. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
— per il Medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
— per l'Ufficiale medico, dall'Autorità militare dalla quale dipende;
— per il Medico comunale, dal Podestà.

(1028)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.